

SENT. N. 1265/16  
R.G.C. N. 674/2014  
CRON. N. =  
REP. N. 1240

Oggetto: (altre ipotesi di  
responsabilità extracontrattuale:  
145999)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Brescia, seconda sezione civile,  
composta dai signori consiglieri

**Dott. Geo Orlandini** Presidente

**Dott. Manuela Cantù** Consigliere

**Dott. Laura Platini** Consigliere ausiliario estensore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione in appello  
notificato in data 12 giugno 2014 a ministero Uff. Giud.  
Salvatore Crapanzano funzionario UNEP presso la Corte  
d'Appello di Brescia, iscritta a ruolo il 16 giugno 2014 e posta  
in deliberazione in camera di consiglio il 05 ottobre 2016

da

**Enea Sansi** (C.F. SNSNEE57P01D88N) e **Labos Cooperativa  
Laboratorio Sociale** (C.F. 0668000144), rappresentata e difesa dall'avv.  
Emanuela Bertucci ed elett. dom. presso lo studio dell'avv. Ilaria Terzi, in  
Brescia – Via Corridoni 26 per delega in calce all'atto di citazione in appello

contro

**Fabrizio Fanfarillo** (C.F. FNFFRZ64B15D810E, rappresentato e difeso  
dagli avv.ti Massimo Bondioni e Marco Bonomo ed elett. dom. presso lo  
studio del primo in Brescia – Via XX Settembre 48 per mandato in calce alla  
comparsa di costituzione e risposta in appello.

In punto: appello a sentenza n. 1198 del 24 marzo 2014 e depositata il 01 aprile 2014, resa dal Tribunale di Brescia, I sezione civile Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio

### CONCLUSIONI

#### Degli appellanti:

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita: – rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che l'illustrazione a corredo dell'articolo "Caso Giannoncelli. Aperto un fascicolo a Brescia. Dopo il curatore ora è il giudice a querelare il giornale", pubblicato sul numero di giugno 2008 de "l Gazetin" non è diffamatoria nei confronti del dott. Fabrizio Fanfarillo;

– ordinare al dott. Fabrizio Fanfarillo la restituzione della somma di euro 6.956,08 corrisposte in esecuzione dell'impugnata sentenza;

– con vittoria di spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio."

#### Dell'appellato:

Dichiarare l'inammissibilità e comunque respingersi l'appello proposto. Con vittoria di spese e onorari di entrambe i gradi di giudizio.

### RAGIONI DI FATTO

Con atto di citazione notificato il 10 settembre 2010, Fabrizio Fanfarillo conveniva, avanti al Tribunale di Brescia, Enea Sansi e Labos Cooperativa Laboratorio Sociale e, assumendo di essere stato diffamato dal contenuto dell'articolo e dalla vignetta pubblicati, nel giugno 2008, sul periodico "l Gazetin" (di cui Sansiera direttore, e Labos editore), chiedeva la condanna degli stessi al risarcimento dei danni in suo favore e quantificati in € 30.000,00=.

Si costituivano Enea Sansi e Labos Cooperativa Editoriale contestando la fondatezza delle attoree pretese.

Esaurita la fase di trattazione senza espletamento di alcuna istruttoria, il Tribunale di Brescia con l'impugnata sentenza riconosceva la responsabilità, ex art. 2043 c.c., in capo ai convenuti condannandoli – in solido tra loro – al pagamento della somma di € 4.000,00= in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni morali e per la lesione all'onore ed alla reputazione, oltre alla sanzione pecuniaria ex art. 12 Legge 47/48 pari ad € 1.000,00=

\*\*\*

Con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2014, Enea Sansi e Labos Cooperativa Laboratorio Sociale proponevano appello per la riforma



integrale della predetta decisione del Tribunale di Brescia lamentando il mancato riconoscimento del diritto di satira.

Nello specifico, gli appellanti rilevano l'errata conclusione cui è pervenuto il Tribunale circa la ritenuta sussistenza del diritto di cronaca.

Con comparsa, depositata il 18 novembre 2014, si costituiva in giudizio Fabrizio Fanfarillo chiedendo declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, la conferma dell'impugnata sentenza.

All'udienza del 19 novembre 2014, gli appellanti producevano attestazione relativa all'avvenuto pagamento, in favore dell'appellato, delle somme determinate dal Tribunale chiedendone la restituzione.

La causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in epigrafe, all'udienza collegiale del 13 luglio 2016 con assegnazione dei termini di giorni 30 per il deposito di conclusionali ed ulteriori giorni 20 per repliche.

#### **RAGIONI DI DIRITTO**

Va preliminarmente disattesa l'eccezione della parte appellata relativa alla inammissibilità dell'atto di appello ex artt. 342 c.p.c.

Ritiene questa Corte che la citazione in appello contenga tutti gli elementi essenziali atti a consentire di individuare e circoscrivere l'ambito del giudizio del gravame proposto che risulta conforme al dettato di legge riportando ed indicando le modifiche che vengono richieste in ordine alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice.

Inoltre, le argomentazioni esposte e contenenti censure al percorso motivazionale effettuato dal Tribunale impongono alla Corte, al fine di pervenire ad una corretta statuizione nel merito della vicenda, un attento esame tale da non consentire, in assenza di questo, un giudizio prognostico immediato circa la ragionevole non probabilità di accoglimento del gravame.

Nello specifico, infatti, la Corte è chiamata a valutare la vicenda tanto in fatto, con conseguente esame delle prove documentali, quanto in diritto.

Ciò premesso, è opportuna una pur breve descrizione della vicenda di interesse: l'articolo di stampa in esame tratta di un'annosa e complessa contesa giudiziaria originatasi a seguito del fallimento di una società facente capo alla famiglia Gianoncelli, nella quale procedura Fabrizio Fanfarillo era giudice delegato.

Già nel 2004, sul periodico "I Gazetin" erano apparsi articoli in relazione ai quali l'appellato aveva sporto querela per diffamazione nei confronti dell'autrice e del direttore Sansi, il quale ultimo – una volta ricevuto l'avviso di conclusione indagini – aveva pubblicato l'articolo corredato della vignetta ora all'esame della Corte.

Enea Sansi, nel predetto articolo, ripercorrendo l'intera vicenda riporta i contenuti di altri articoli, risalenti all'aprile e al luglio 2001, riferiti al curatore di quella stessa procedura il quale ultimo aveva, all'epoca, sporto querela per diffamazione poi archiviata.

Nell'articolo in esame, risalente al giugno 2008 ed intitolato *"dopo il curatore, ora è il giudice a querelare il giornale"*, vengono descritti i contenuti della querela presentata dall'appellato: il tutto corredato da un vignetta raffigurante *"un pugno di ferro che abbatte un gruppo di partigiani; sullo sfondo case in fiamme: chiaro monito verso chi li appoggiava e sosteneva..."* e così intitolata *"banditi e ribelli ecco la vostra fine"*.

Il Tribunale, che ha con dovizia ripercorso la vicenda, ha apprezzabilmente riconosciuto il diritto di cronaca e critica in relazione al contenuto dell'articolo, che seppur pungente ripercorre la realtà dei fatti: ciò che è stato censurato, infatti, è la raffigurazione della vignetta posta a corredo dell'articolo e sopra descritta.

Sul punto l'appello è infondato: se da un lato è vero che la satira è espressione artistica che propone una metafora caricaturale ironica, dall'altro lato rimane soggetta al limite della funzionalità delle espressioni e delle raffigurazioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia perseguito e, quindi, non può valere quale scriminante quando si risolve in una rappresentazione posta in essere allo scopo di denigrare.

La vignetta, che risulta pubblicata anche on-line con il sottotitolo *"da un manifesto di propaganda fascista emblematico per il caso raccontato"*, viene posta a corredo dell'articolo ove viene descritto proprio *"il pugno di ferro del*

*dottor Fanfarillo che ha colpito due generazioni ed ora si appresta a colpire la terza".*

Il disegno, pertanto, non può essere ritenuto riferibile ai fatti ed ai contenuti della querela sporta dall'appellato con mero valore simbolico: la raffigurazione, riferita proprio dagli appellanti ad un manifesto di propaganda fascista, evocando le vicende della procedura fallimentare non può essere ritenuta comica ed umoristica, bensì macabra (esseri umani schiacciati da un enorme pugno di ferro e case in fiamme) ed accusatoria nei confronti del Fanfarillo che viene presentato come portatore non di giustizia ma di giustizialismo persecutorio nei confronti di una intera famiglia.

Per queste ragioni si deve escludere la sussistenza dell'esimente del diritto di satira e l'impugnazione proposta da Enea Sansi e Labos Cooperativa Laboratorio Sociale deve essere respinta.

Da ciò consegue la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012. Le spese del presente grado, a norma dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano (ex D.M. 55/2014) come in dispositivo.

#### P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede

- respinge l'appello avverso la sentenza n. 1198 del 2014 pronunciata dal Tribunale di Brescia, tra Enea Sansi e Labos Cooperativa Laboratorio Sociale, da un lato, e Fabrizio Fanfarillo, dall'altro;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012 a carico degli appellanti Enea Sansi e Labos Cooperativa Laboratorio Sociale;
- condanna, inoltre, gli appellanti a rifondere a Fabrizio Fanfarillo le spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano (ex D.M. 55/2014) in complessivi € 1.830,00= per competenze (di cui € 510,00= per fase studio, € 510,00= per fase introduttiva, € 810,00= per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre spese non imponibili, oltre C.P.A. ed Iva come per Legge.

Brescia, 5 ottobre 2016

Il Consigliere estensore  
(dott. Laura Platini)

Il Presidente  
(dott. Geo Orlandini)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Giuseppe PASQUARELLA

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA  
DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA  
Oggi ..... 16 DIC 2016  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Giuseppe PASQUARELLA